



COMUNE DI FONTENO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Campello, 2 - C.A.P.24060 Fonteno P.I.V.A. 00542500160
Tel 035/969022 – Fax 035/969471

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 26.07.2014


INDICE

- Art. 1 Ambito e finalità del regolamento
- Art. 2 Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione
- Art. 3 Domanda di occupazione
- Art. 4 Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione
- Art. 5 Obblighi del concessionario
- Art. 6 La cauzione
- Art. 7 Decadenza ed estinzione della concessione
- Art. 8 Modifica, sospensione e revoca della concessione
- Art. 9 Rinnovo della concessione
- Art. 10 Commercio su aree pubbliche
- Art. 11 Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Art. 12 Classificazione delle strade
- Art. 13 Durata delle occupazioni
- Art. 14 Modalità di applicazione del canone
- Art. 15 Coefficienti tariffari
- Art. 16 Agevolazioni
- Art. 17 Esenzioni
- Art. 18 Versamento del canone per le occupazioni permanenti
- Art. 19 Versamento del canone per le occupazioni temporanee
- Art. 20 Riscossione coattiva
- Art. 21 Sanzioni
- Art. 22 Rimborsi
- Art. 23 Funzionario Responsabile
- Art. 24 Pubblicità del regolamento
- Art. 25 Disposizioni finali e transitorie

Allegati

- All. 1: Classificazione delle vie e piazze comunali
- All. 2: COSAP – Individuazione di fattispecie di occupazioni

Art. 1 **Ambito e finalità del regolamento**



1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 15.12.1997, n. 446. art. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.

Sono disciplinate, altresì, la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.

2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico", nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

3. Nel presente regolamento con i termini di "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione, anche di fatto, di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività, ivi comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.

Art. 2

Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee in relazione ai seguenti criteri:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata pari o superiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;

- che si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con il conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi per effetto dell'occupazione.

6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

Art. 3

Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare sul territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2. La domanda di concessione deve essere redatta su apposito stampato predisposto dal Comune e deve contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza, il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;

- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla precedente lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda, nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore con indicazione del numero del conto fiscale;
- c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
- e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
- f) il tipo e l'attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare l'area nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

3. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:

a) per le occupazioni permanenti:

almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa;

b) per le occupazioni temporanee:

almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per l'occupazione.

Per i venditori ambulanti non titolari di concessione che effettuino occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata inferiore ad un giorno, previa autorizzazione verbale dell'Ufficio di Polizia Urbana all'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone tiene luogo al rilascio della concessione.

4. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale via fax o con telegramma entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'occupazione è iniziata. L'Ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente regolamento.

Art. 4

Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2. L'ufficio competente assume i necessari pareri, inerenti in particolare la normativa urbanistica e il profilo della viabilità e della sicurezza della circolazione.

3. L'atto di concessione deve contenere:

a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3, comma 2;

b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;

c) la durata della concessione e la frequenza della occupazione;

d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;

e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento;

f) in caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce preferenza:

- la richiesta dei titolari di negozi che chiedano la concessione sullo spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione delle merci.

- priorità di presentazione;

g) Il prospetto di determinazione del canone dovuto

4. Il procedimento di concessione delle occupazioni permanenti deve concludersi entro 30 (trenta) giorni con il provvedimento necessario o, nel caso di diniego, con atto motivato comunicato al richiedente nelle forme di legge.

5. In caso di occupazioni temporanee il procedimento di concessione deve concludersi entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, salvo il caso delle occupazioni in materia edilizia il cui termine è quello previsto dal comma precedente.

Art. 5

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio, o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittimi l'occupazione nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione
- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione. Può essere consentita la voltura della concessione a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento dell'intestazione.
- e) versamento del canone alle scadenze previste.

Art. 6

La cauzione

1. Le occupazioni temporanee comportanti manomissione del suolo o successivi oneri a carico dell'Amministrazione sono subordinate al versamento di cauzione, a garanzia del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni.

2. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile competente, su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori delle opere da realizzare e degli eventuali successivi oneri e comunque di importo non inferiore a € 10.00 al metro quadro o metro lineare, con un minimo di € 50.00.

3. Entro 90 giorni dall'occupazione viene redatto a cura del Responsabile del procedimento, in contraddittorio con il titolare della autorizzazione, apposito verbale di riconsegna dell'area, dando atto dello stato della medesima.

Art. 7

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione, ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni salvo la regolarizzazione dei canoni in sofferenza:


- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

2. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 8

Modifica, sospensione e revoca della concessione



1. L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenuto, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto rapportato al periodo di mancata occupazione.
3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione; in tal caso ha diritto al rimborso.
4. Nel caso di posteggi nelle aree di mercato, la richiesta di subingresso nell'attività commerciale sostituisce la rinuncia dell'occupazione da parte del precedente concessionario a favore dell'avente causa. Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia comporta, su richiesta del contribuente, la restituzione del canone già versato. In caso di occupazione già iniziata il canone non è rimborsabile.
5. Il mancato versamento del canone alla scadenza stabilita comporta la sospensione dell'atto di concessione, configurandosi da quel momento come occupazione abusiva.

Art. 9

Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga stessa e i motivi della richiesta.

Art.10

Commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune con la presentazione dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, e comunque non oltre sessanta minuti, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione e non sono soggetti al pagamento del canone.

Art. 11

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito elencati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari o in km;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
2. Le singole tipologie di occupazione sono indicate nell'elenco allegato n. 2 al presente Regolamento.
3. Le tariffe unitarie ove presentino frazioni decimali, sono sempre arrotondate all'unità superiore.
4. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono determinate con apposita deliberazione di Giunta Comunale adottata nei modi di legge entro il termine di approvazione del

bilancio annuale di previsione, con validità dal 1° gennaio di riferimento. Le tariffe sono indicate analiticamente, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione.

5. L'importo del canone si arrotonda alla seconda cifra decimale tenendo conto del valore della terza cifra; pertanto se la terza cifra decimale è minore di 5 (cinque), si arrotonda per difetto; se è maggiore o uguale a 5 (cinque), si arrotonda per eccesso.

6. Le occupazioni temporanee di durata superiore ai 15 (quindici) giorni e inferiore a 30 (trenta) fruiscono di una riduzione del 20%. Le occupazioni temporanee superiori a 30 (trenta) giorni fruiscono di una riduzione del 50%.

7. Le maggiorazioni e le riduzioni applicabili alla tariffa unitaria di base non sono cumulabili fra loro.

Art. 12

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 2 categorie, secondo l'elenco allegato al presente Regolamento sotto il n. 1, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

Art. 13

Durata delle occupazioni

1. L'occupazione permanente ha durata di carattere stabile pari o superiore all'anno.

2. L'occupazione temporanea, ha durata inferiore all'anno sia giornaliera, settimanale, mensile o comunque periodica.

3. La durata delle concessioni e delle autorizzazioni è stabilita dal Responsabile competente per il provvedimento finale, sulla base della domanda presentata ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

Art. 14

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato o lineare e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato o lineare superiore.

2. Le occupazioni di durata corrispondenti a frazioni di giorno sono calcolate per l'intera giornata.

3. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore ad un metro quadrato o lineare per le attività prive di rilevanza economica.

4. Per le occupazioni soprastanti il suolo, purché sporgenti almeno 30 cm dal vivo del muro, l'estensione dello spazio occupato va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata, solo nel caso in cui le occupazioni siano omogenee tra loro.

5. Per le occupazioni sottostanti il suolo la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati, è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene. Nel caso di impianti di distribuzione carburanti, il canone di concessione versato per l'occupazione di sottosuolo con cisterne e/o serbatoi interrati comprende anche le occupazioni di suolo pubblico limitatamente alle sole colonnine montanti di erogazione.

6. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di

attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze al 31 dicembre dell'anno precedente in misura unitaria di tariffa pari a Euro 0,78 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di Euro 516,46.

La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente comma effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

Il canone è versato in unica soluzione entro il 30 Aprile di ciascun anno mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune.

Il suddetto canone è rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31.12 dell'anno precedente.

7. Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone determinando la superficie sulla base della loro larghezza per la profondità di un metro "convenzionale". Per passi carrabili si intendono i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Per i passi carrai "a raso", qualora gli interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi, a norma del Codice della Strada, il rilascio del cartello è subordinato al solo pagamento del corrispondente costo del cartello.

Art. 15

Coefficienti tariffari

1. Per le occupazioni di suolo pubblico, soprassuolo e sottosuolo sia a carattere permanente che a carattere temporaneo è prevista una tariffa-canone base determinata con apposita deliberazione.

2. Alla tariffa ordinaria di cui al c. 1, si applicano coefficienti di aumento o di riduzione riferiti alle diverse fattispecie di occupazione come segue:

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

DESCRIZIONE	Coeff.te multipl.
Occupazione ordinaria del suolo	1,00
Occupazione ordinaria del soprassuolo	0,70
Banchi di vendita e simili, con concessione per posto fisso, sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici (escluse le tende sporgenti)	0,40
Banchi di vendita e simili non titolari di concessione per posto fisso (spuntisti)	0,80
Banchi di vendita e simili in occasione di fiere e festeggiamenti	0,80
Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi espositori o alla rinfusa e simili	1,00
Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili, scavi, reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) e simili	0,60
Spettacoli viaggianti e circensi, manifestazioni politiche, culturali, religiose, sportive	0,30
Striscioni pubblicitari esposti trasversalmente alle vie e piazze pubbliche	0,80
Dehors, ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi e simili	0,40
Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo	1,00
Tende parasole sporgenti da bancarelle e simili	0,20

Insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo	0,70
---	------

OCCUPAZIONI PERMANENTI

DESCRIZIONE	Coeff.te multipl.
Occupazione ordinaria del suolo comunale	1,00
Spazi riservati in via esclusiva al parcheggio privato, al carico e scarico merci contraddistinti da apposita segnaletica e simili, nonché spazi riservati al parcheggio privato connessi allo svolgimento di una attività economica	1,00
Chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita di beni e servizi, alla vendita di giornali e riviste (edicole), dehors, tavolini, sedie, ombrelloni connessi all'esercizio o allo svolgimento di una attività economica e simili	1,00
Mezzi pubblicitari, aventi anche dimensioni volumetriche, infissi al suolo pubblico e simili	1,00
Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi supporti o alla rinfusa e simili	1,00
Arredo urbano pubblicizzato infisso al suolo: cestini raccogli rifiuti, pensiline fermata bus, orologi, fioriere, quadri turistici, distributori automatici, bilance, portacicli, transenne parapetonali e simili	1,00
Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili.	0,80

Art. 16

Agevolazioni

1. Per le occupazioni del suolo comunale aventi particolare interesse pubblico, finalità politiche, sindacali, istituzionali, culturali e religiose, ed ogni altra attività non avente fine di lucro, nonché per gli spettacoli viaggianti, le superficie da assoggettarsi ai canoni sono calcolate come segue:

- fino a mq. 100, in ragione del 50 per cento;
- oltre mq. 100, in ragione del 20 per cento.

Art. 17

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti;
- b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalla Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c, T.U.I.R. (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le aste delle bandiere nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano messaggi pubblicitari assoggettabili alla relativa imposta ai sensi del D.Lgs. 15.11.93, n. 507, capo I;

- e) le occupazioni effettuate dai partiti politici, dalle associazioni politiche, culturali, filantropiche e religiose e da ogni altra associazione non avente fine di lucro, fino ad una superficie massima di mq. 10;
- f) le occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché dalle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- g) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- h) le occupazioni di aree cimiteriali;
- i) i passi carrai a raso;
- l) le occupazioni di pubblico interesse e non a scopo di lucro, patrocinate dal Comune;
- m) le occupazioni effettuate alle ONLUS di cui al decreto legislativo n. 460/97;
- n) le occupazioni effettuate da soggetti, persone fisiche e giuridiche che realizzano interventi di bonifica dell'amianto limitati alla rimozione della copertura di amianto dai tetti.
- o) le occupazioni effettuate da soggetti, persone fisiche e giuridiche, che realizzino opere di ristrutturazione di immobili mediante impalcature, ponteggi e attività edilizia in genere;

Art. 18

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere corrisposto "ad anno solare" ai sensi del precedente art. 12.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quelle della concessione, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 giugno e 20 dicembre di ciascun anno. Se tali date cadono in giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato sul conto corrente bancario intestato al Comune o al suo concessionario in caso di gestione in concessione.
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in 3 rate (scadenti rispettivamente il 30.04 – 30.08 e 20.12 di ogni anno) qualora l'importo annuo dovuto non sia inferiore a Euro 1.000,00.

Art. 19

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione con le modalità previste nel precedente art. 18, comma 4, o anche con versamento con contestuale rilascio di quietanza.

Art. 20

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissate nel presente Regolamento avviene:
 - mediante procedura di cui alla Legge 28/01/88, n. 43;
 - mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639.
2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione, il procedimento di riscossione coattiva, indicato nel precedente comma 1 è svolto dal concessionario incaricato dalla gestione stessa del servizio.
3. Le spese materialmente sostenute per l'emissione dell'atto relativo alla procedura coattiva di recupero saranno addebitate all'utente.

Art. 21

Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, nella misura minima pari al canone di concessione e non superiore al doppio del canone stesso, con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge 24.11.81, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le occupazioni abusive si applica, la sanzione amministrativa pecuniaria pari al canone maggiorato fino al 50%.
3. La sanzione non potrà essere inferiore all'ammontare della somma di cui al precedente periodo né superiore al doppio della stessa, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5, del D.Lgs.vo n. 285 del 30.4.1992.
4. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile nominato con provvedimento della Giunta Comunale o nel caso di gestione in concessione, dal concessionario.
5. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite, salvo il pagamento del canone, con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 20 del presente Regolamento.
6. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.
7. Si presumono effettuate a partire dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale, le occupazioni temporanee abusive.

Art 22

Rimborsi

1. Le domande di rimborso delle somme versate e non dovute devono essere presentate al Funzionario competente per il rilascio della concessione o autorizzazione, con apposita istanza, entro due anni dal pagamento.
2. Il Funzionario dispone il rimborso applicando sulle somme rimborsate gli interessi legali solo nel caso il versamento in eccesso sia dovuto a seguito di responsabilità dell'Amministrazione e/o degli uffici.
3. Nel caso di gestione in concessione le predette attribuzioni spettano al concessionario.

Art. 23

Funzionario Responsabile

1. Nel caso di gestione in forma diretta, la Giunta Comunale designa il Funzionario a cui sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Relativamente agli specifici tipi di occupazione, il predetto sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i relativi provvedimenti e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 24

Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento; verrà pubblicato inoltre sul sito internet comunale.

Art. 25

Disposizioni finali e transitorie

L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 2014.

ALLEGATO 1

**ELENCO DELLE VIE E STRADE ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE
NELLA I^ CATEGORIA**

DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA

DENOMINAZIONE

1. PIAZZA ONGARO PARROCI
2. PIAZZA SAN ROCCO
3. PIAZZA SAN CARLO
4. Tutti i parcheggi pubblici

**ELENCO DELLE VIE E STRADE ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE
NELLA II^ CATEGORIA**

DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREAPUBBLICA

DENOMINAZIONE

1. VIA CAMPELLO
2. VIA ALLA FONTANA
3. VIA ALLA FONTE
4. VIA PAPA GIOVANNI XXIII
5. VIA TORQUATO TASSO
6. VIA PALMA IL VECCHIO
7. VIA ALLA VALLE
8. VICOLO MORONI
9. VICOLO SAN ROCCO
10. VICOLO DONIZZETTI
11. VICOLO S.M. FAUSTINO E GIOVITA
12. VIA PALAZZINE
13. VIA MARTIRI LIBERTA'
14. VIA SAN CARLO
15. VIA ANGELO MAJ
16. VIA COLLEONI
17. VIA A.FANTONI
18. VIA BELOTTI
19. VIA MARZIO TREMAGLIA
20. VIA ZAMBONELLI
21. VIA CAPPELLANIA
22. LOCALITA' MONTE
23. LOCALITA' GALENE
24. LOCALITA' COSTA
25. LOCALITA' NOVALE
26. LOCALITA' FRANCHI'

ALEGATO 2

COSAP INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI

OCCUPAZIONI PERMANENTI

SUOLO PUBBLICO

- Occupazione ordinaria del suolo comunale
- Spazi riservati in via esclusiva al parcheggio privato, al carico e scarico merci contraddistinti da apposita segnaletica e simili, nonché spazi riservati al parcheggio privato connessi allo svolgimento di una attività economica
- Chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita di beni e servizi, alla vendita di giornali e riviste (edicole), dehors, tavolini, sedie, ombrelloni connessi all'esercizio o allo svolgimento di una attività economica e simili
- Mezzi pubblicitari, aventi anche dimensioni volumetriche, infissi al suolo pubblico e simili
- Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi supporti o alla rinfusa e simili
- Arredo urbano pubblicizzato infisso al suolo: cestini raccogli rifiuti, pensiline fermata bus, orologi, fioriere, quadri turistici, distributori automatici, bilance, portacicli, transenne parapetonali e simili
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili.

SOPRASSUOLO

- Tende fisse o retrattili riguardanti attività economiche e simili
- Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetrica non appoggiati al suolo e simili
- Cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi
- Impianti a fune e simili per trasporto merci e persone

SOTTOSUOLO

- Cisterne e serbatoi interrati in genere e simili
- Cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi

IMPIANTI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

- Occupazioni effettuate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto nell'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- Occupazione ordinaria del suolo
- Occupazione ordinaria del soprassuolo
- Banchi di vendita e simili, con concessione per posto fisso, sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici (escluse le tende sporgenti)
- Banchi di vendita e simili non titolari di concessione per posto fisso (spuntisti)
- Banchi di vendita e simili in occasione di fiere e festeggiamenti
- Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi espositori o alla rinfusa e simili
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili, scavi, reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) e simili
- Spettacoli viaggianti e circensi, manifestazioni politiche, culturali, religiose, sportive

- Striscioni pubblicitari esposti trasversalmente alle vie e piazze pubbliche
- Dehors, ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi e simili
- Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo
- Tende parasole sporgenti da bancarelle e simili
- Insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo.